AUMENTO TEMPORANEO DELL'ORGANICO DEL CORPO DI POLIZIA DELL'AFRICA ITALIANA

Art. 4

Il numero massimo di salariati previsto dell'art. 296 del, R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 754, che approva il regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana e' diminuito da 100 unita' a 50.

Versione in vigore dal 26 giugno 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento temporaneo dell'organico del Corpo di polizia dell'Africa italiana
Estremi	Legge 7 maggio 1942, n. 580
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-temporaneo-dell-organico-del-corpo-di-polizia-dell-africa/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it